

**REGOLAMENTO (CE) N. 918/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 29 aprile 2004**

**recante disposizioni transitorie in materia di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup> istituisce un regime comunitario di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche ed un registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione nazionale transitoria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche a decorrere dalla data di trasmissione delle domande di registrazione delle denominazioni stesse alla Commissione. Le conseguenze di tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non è registrata a livello comunitario, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
- (3) In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche di questi Stati possono essere registrate in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e godere della protezione comunitaria secondo quanto previsto all'articolo 13 di detto regolamento.
- (4) Al fine di facilitare la trasmissione delle domande dei nuovi Stati membri alla Commissione e di garantire la continuità della protezione delle denominazioni d'origine

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

e delle indicazioni geografiche considerate, è opportuno disporre che la protezione nazionale esistente al 30 aprile 2004 possa essere mantenuta da tali Stati membri fino all'adozione di una decisione conforme all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92, a condizione che sia stata presentata una domanda di registrazione nel quadro del suddetto regolamento anteriormente al 31 ottobre 2004.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La protezione nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, esistente al 30 aprile 2004, può essere mantenuta da tali Stati membri fino al 31 ottobre 2004.

Allorché una domanda di registrazione in virtù del regolamento (CE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 ottobre 2004, tale protezione può essere mantenuta fino all'adozione di una decisione conforme all'articolo 6 del suddetto regolamento.

Le conseguenze di tale protezione, nel caso in cui la denominazione non è registrata a livello comunitario, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.